




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2345

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Città del Capo del 2012 sull'attuazione delle disposizioni del Protocollo del 1993 relativo alla Convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca, con Annesso, fatto a Città del Capo l'11 ottobre 2012

N. 348 – 9 luglio 2025



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2345

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Città del Capo del 2012 sull'attuazione delle disposizioni del Protocollo del 1993 relativo alla Convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca, con Annesso, fatto a Città del Capo l'11 ottobre 2012

N. 348 – 9 luglio 2025

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA.....	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 3 -
ARTICOLI DA 1 A 6 DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA E ARTICOLI DA 1 A 4 DELL'ACCORDO	- 3 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE NAVI DA PESCA	- 3 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	2345
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Città del Capo del 2012 sull'attuazione delle disposizioni del Protocollo del 1993 relativo alla Convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca, con Annesso, fatto a Città del Capo l'11 ottobre 2012
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatrice per la Commissione di merito:	Marocco (FI-PPE)
Commissione competente:	III (Affari esteri)

PREMESSA

Il disegno di legge in esame reca l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo di Città del Capo del 2012 sull'attuazione delle disposizioni del Protocollo del 1993 relativo alla Convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca, con Annesso, fatto a Città del Capo l'11 ottobre 2012.

L'Accordo, di cui si dispone la ratifica, si compone complessivamente di 4 articoli, un Allegato, contenente le modifiche all'allegato e alle appendici annessi al Protocollo di Torremolinos del 1993, e un'Appendice, composta da moduli di certificati.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le disposizioni del disegno di legge e dell'Accordo considerate dalla relazione tecnica e le altre norme che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI da 1 a 6 del disegno di legge di ratifica e ARTICOLI da 1 a 4 dell'Accordo
Disposizioni in materia di sicurezza delle navi da pesca

Normativa vigente. La direttiva del Consiglio n. 97/70/CE, ha istituito un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri. Tale direttiva ha, altresì, esteso l'applicazione di alcune disposizioni del Protocollo e della Convenzione di Torremolinos, applicabili alle sole navi da pesca

di lunghezza pari o superiore a 45 metri, anche a quelle con lunghezza superiore ai 24 metri. La medesima direttiva, come modificata dalla direttiva della Commissione n. 1999/19/CE, è stata recepita con il decreto legislativo n. 541 del 1999. Il decreto legislativo in parola, in particolare, disciplina le modalità di rilascio dei certificati (articolo 6), le visite (articolo 7) e le attività di controllo (articolo 8) previsti in capo all'autorità nazionale competente, precisando (articolo 10) che le spese relative alle procedure finalizzate al rilascio dei certificati e quelle per le visite siano a carico dell'armatore sulla base del costo effettivo del servizio reso, secondo tariffe stabilite con decreto interministeriale e aggiornate almeno ogni due anni.

Le norme del disegno di legge dispongono l'autorizzazione alla ratifica (articolo 1) e l'ordine di esecuzione dell'Accordo multilaterale di Città del Capo del 2012 sulla sicurezza delle navi da pesca (articolo 2). Viene, altresì, stabilito che l'autorità competente a dare esecuzione alle disposizioni dell'Accordo sia il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto (articolo 3).

Ai sensi dell'articolo 4 del disegno di legge, inoltre, il Governo è autorizzato a rendere, al momento del deposito dello strumento di ratifica, la dichiarazione di cui all'allegato alla decisione del Consiglio n. 2014/195/UE, del 17 febbraio 2014 (articolo 4). La decisione da ultimo citata ha, in particolare, autorizzato gli Stati membri a firmare, ratificare o aderire all'Accordo in commento, disponendo che all'atto della ratifica venga depositata dallo Stato membro la dichiarazione allegata alla decisione medesima, concernente il rispetto dei vincoli della pertinente legislazione dell'Unione europea, vale a dire della direttiva del Consiglio n. 97/70/CE, dell'11 dicembre 1997, che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri.

Il disegno di legge di ratifica è assistito da una clausola di invarianza finanziaria ai sensi della quale dall'attuazione del provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni competenti svolgono le attività previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (articolo 5).

Le norme dell'Accordo stabiliscono gli obblighi generali (articolo 1) e le modalità di interpretazione e applicazione del Protocollo di Torremolinos del 1993 e della Convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 (articolo 2). Vengono, altresì, definite le modalità di ratifica, accettazione, approvazione e adesione all'Accordo (articolo 3) nonché l'entrata in vigore dello stesso (articolo 4).

L'Allegato, annesso all'Accordo, contiene le modifiche all'allegato e alle appendici dell'allegato al Protocollo di Torremolinos del 1993, riguardanti, tra l'altro, le regole per la costruzione e l'equipaggiamento delle unità da pesca. L'Appendice, allegata all'Accordo, reca, in particolare, la nuova modulistica dei certificati previsti.

Rinviamo al dossier del Servizio Studi per la descrizione dettagliata del contenuto dell'Allegato e dell'Appendice all'Accordo, l'Allegato al Capitolo 1, regole da 6 a 9, disciplina il sistema di ispezioni e visite

delle navi che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del Protocollo, possono essere eseguite dalle amministrazioni nazionali competenti o da altri organismi riconosciuti a livello nazionale.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della clausola di invarianza contenuta nel disegno di legge di ratifica e sottolinea che la materia oggetto dell'Accordo risulta già disciplinata dalla direttiva del Consiglio n. 97/70/CE, dell'11 dicembre 1997, che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri, direttiva che ha, altresì, esteso l'applicazione di alcune disposizioni del Protocollo e della Convenzione di Torremolinos, applicabili alle sole navi da pesca di lunghezza pari o superiore a 45 metri, anche a quelle con lunghezza superiore ai 24 metri. La suddetta direttiva n. 97/70/CE, come modificata dalla direttiva della Commissione n. 1999/19/CE, del 18 marzo 1999, è stata recepita con il decreto legislativo n. 541 del 1999, recante la "Attuazione delle direttive 97/70/CE e 1999/19/CE sull'istituzione del regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri".

Da quanto precede, la relazione tecnica conclude che, essendo le disposizioni dell'Accordo, di fatto, già vigenti in Italia, in conseguenza del recepimento delle citate direttive n. 97/70/CE e n. 1999/19/CE, l'intervento si caratterizza per l'invarianza della spesa e non richiede l'impiego di alcuna risorsa umana, strumentale e finanziaria ulteriore rispetto a quelle disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che il disegno di legge in esame reca l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo di Città del Capo del 2012 sull'attuazione del Protocollo del 1993 alla Convenzione di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca (articoli 1 e 2), individuando il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, quale autorità competente a dare esecuzione alle relative disposizioni (articolo 3). Il Governo, in sede di deposito dello strumento di ratifica dell'Accordo deve dichiarare – ai sensi di quanto previsto dalla decisione del Consiglio n. 2014/195/UE, del 17 febbraio 2014 – il rispetto dei vincoli della legislazione dell'Unione europea in materia, con specifico riguardo alla direttiva del Consiglio n. 97/70/CE, sull'istituzione del regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri (articolo 4). Viene, infine, disposto che dall'attuazione delle norme in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica e che le amministrazioni competenti svolgono le attività previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (articolo 5).

Le disposizioni dell'Accordo oggetto di ratifica stabiliscono gli obblighi generali e le modalità di interpretazione e applicazione del Protocollo del 1993 relativo alla Convenzione del 1977, nonché le modalità di ratifica, accettazione, approvazione e adesione all'Accordo e la sua entrata in vigore (articoli da 1 a 4).

Sono annessi all'Accordo un Allegato – che, tra l'altro, al Capitolo 1, regole da 6 a 9, aggiorna il sistema di ispezioni e visite delle navi che possono essere eseguite dalle amministrazioni nazionali competenti – nonché un'Appendice recante modelli di certificazione uniformi.

La relazione tecnica, nel confermare la neutralità finanziaria del provvedimento, afferma che le disposizioni dell'Accordo sono già vigenti in Italia, in virtù del recepimento, con il decreto legislativo n. 541 del 1999, della summenzionata direttiva n. 97/70/CE, come modificata dalla successiva direttiva n. 1999/19/CE.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, concordando con quanto riferito dalla relazione tecnica e considerato che, in base all'articolo 10 del summenzionato decreto legislativo, le spese relative alle procedure finalizzate al rilascio dei certificati e quelle per le visite sono espressamente poste a carico dell'armatore sulla base del costo effettivo del servizio reso, secondo tariffe stabilite con decreto interministeriale e aggiornate almeno ogni due anni.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che la disposizione in esame reca una clausola di invarianza finanziaria di carattere generale, ai sensi della quale dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni competenti svolgono le attività previste dalla stessa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, non si hanno osservazioni in merito alla formulazione della disposizione.